

Codice A1604C

D.D. 5 febbraio 2025, n. 88

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata Cravoso, ubicata nel Comune di Postua (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 88/A1604C/2025

DEL 05/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata Cravoso, ubicata nel Comune di Postua (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’acquedotto a servizio del Comune di Postua (VC) è attualmente alimentato da sei sorgenti (*Mulino Roncole, Raimè, Fontana Ronda e Mirabello*, quest’ultima costituita da tre captazioni) tramite una concessione esistente a uso potabile intestata al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee sottoscritto in data 6/6/2014, n. 20 di Repertorio del 10/7/2014, approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 1625 del 24/6/2014) che prevede i seguenti quantitativi complessivi: portata massima 13 l/s, portata media 8,245 l/s, volume massimo prelevabile 260.000 metri cubi/annui. L’area di salvaguardia della sorgente *Mulino Roncole* risulta già essere stata definita con la determinazione n. 514 del 20/12/2018, agli atti presso l’archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio; le aree di salvaguardia delle altre cinque sorgenti, ad oggi, risultano invece ancora perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in data 17/9/2015, ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di variante alla concessione di cui sopra consistente nell’aggiunta di una captazione da sorgente - denominata *Cravoso* - alle sei originarie, senza variazione delle quantità già concesse, ovvero in sostituzione di quote non più disponibili presso le captazioni già assentite. Successivamente il gestore, in data 28/12/2022, in seguito all’entrata in vigore del regolamento regionale 14/R/2021 recante “*Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico*”, ha richiesto alla Provincia di Vercelli di ridurre la portata massima relativa alla sorgente *Cravoso* da 6 l/s a 5 l/s.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 25/6/2024 ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata *Cravoso*, ubicata nel Comune di Postua (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio

dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 25/11/2024 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

La sorgente (codice identificativo CVA418) è ubicata presso l'Alpe Cravoso, sulla sponda idrografica destra del torrente Strona di Postua, a una quota di circa 560 metri s.l.m., sulle particelle catastali n. 188-301 del foglio di mappa n. 4 del NCT di Postua.

La captazione dell'acqua avviene attraverso una trincea drenante quasi completamente interrata: il manufatto contenente le opere di derivazione è costituito da una galleria lunga circa 46 metri, di forma quasi a "L", sulla quale si affacciano alcune aperture basali per l'entrata dell'acqua, all'interno delle quali è presente del materiale grossolano (blocchi, pietrisco) dal quale fuoriesce l'acqua. L'acqua captata viene fatta defluire attraverso un canale in calcestruzzo e viene raccolta in una prima vasca di decantazione per poi raggiungere, attraverso uno stramazzo, una seconda vasca, dove si trova il filtro di presa collegato alla tubazione di adduzione. Lo scarico di fondo è collocato nella prima vasca, mentre il troppo pieno è nella seconda. E' presente, infine, una terza vasca, rasoterra, dove vi sono tre tubazioni in ferro: lo scarico del troppo pieno, la condotta di adduzione (interrotta fuori dalla captazione) e un'altra tubazione troncata. In superficie emergono tre camere di aerazione e illuminazione: si tratta di tre camini in calcestruzzo, a pianta quadrata con lato pari a 1,5 metri e sopraelevati di 1,28 metri dal piano-campagna, che servono per l'entrata dell'aria e della luce solare nella galleria sotterranea.

Morfologicamente, l'area in cui si colloca la sorgente consiste in un versante roccioso piuttosto acclive, che nella parte di fondovalle è occupato da un modesto conoide alluvionale formato da un rio senza nome, innestato circa perpendicolarmente al corso del torrente, dal quale è parzialmente eroso. Litologicamente, la parte rocciosa è costituita da kinzigiti variamente fratturate e alterate in superficie (coltre eluviale di pochi decimetri), mentre i depositi di conoide sono costituiti da ghiaie, talora blocchi o breccie, immersi in matrice sabbiosa; lo spessore medio dei depositi sciolti è di circa due metri, ma talvolta possono esserci anche spessori maggiori, dovuti al continuo rimaneggiamento superficiale.

Dal punto di vista idrogeologico, le acque meteoriche hanno un comportamento diverso a seconda delle litologie incontrate: nella parte rocciosa prevale lo scorrimento superficiale ed è ridotta (a volte nulla) l'infiltrazione, mentre nei depositi di conoide si ha prevalentemente infiltrazione e, secondariamente, scorrimento superficiale, che avviene solo nel caso di grosse portate. Il modello concettuale dell'acquifero presuppone che lo strato superficiale, rappresentato da terreni sciolti, sia dotato di una permeabilità maggiore rispetto al substrato roccioso sottostante: al suo interno si instaura una superficie piezometrica che oscilla periodicamente in base alla ricarica dovuta alle precipitazioni ma che, in condizioni morfologiche particolari, come l'intersezione tra la topografia e la roccia impermeabile, permette la fuoriuscita delle acque. Tale unità idrogeologica ha uno spessore presumibile di 1-3 metri e contiene un acquifero monofalda, la cui porosità efficace varia dal 25% al 40% e la cui conducibilità idraulica è stimata intorno a 10^{-2} - 10^{-4} m/s. La superficie di alimentazione dell'acquifero captato è presumibilmente pari a quella racchiusa nel bacino idrografico di competenza.

La sorgente, secondo la metodologia proposta da Civita (1972), può essere classificata come sorgente per *limite di permeabilità definito*, in quanto le acque affiorano nella zona di passaggio tra i depositi sciolti e la roccia del substrato: "il limite corrisponde a un piano di stratificazione tra due terreni litologicamente diversi, nel quale l'elemento geometrico è ben individuabile" (limite tra il deposito di conoide e la roccia del substrato).

Nella fattispecie, le acque vengono intercettate tramite una trincea sotterranea che incide i depositi sciolti e si basa sul substrato; le acque scorrenti all'interno dei depositi e al di sopra della roccia

sono captate da apposite feritoie e instradate presso una canaletta, che le convoglia alla vasca di carico.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il territorio circostante la captazione, prettamente montano nonostante l'altitudine modesta, si connota per la netta prevalenza delle superfici forestali, che si estendono dal fondovalle fino al limite superiore della vegetazione, oltre il quale trovano spazio le praterie d'alta quota e gli affioramenti rocciosi. Poco rappresentate e di dimensioni ridotte sono le altre coperture del suolo, costituite unicamente da superfici prative localizzate nei pressi dei fabbricati d'alpe, in parte ancora destinati al loro uso tradizionale, più spesso divenuti case di vacanza. Tuttavia, all'interno dell'area di salvaguardia la componente antropica non è rappresentata, in quanto gli edifici che costituiscono il complesso dell'Alpe Cravoso si trovano nelle immediate vicinanze, con un corpo principale a Nord e un nucleo secondario a Sud della sorgente.

Data la particolarità dell'opera di presa, non esplicitamente compresa nelle tre tipologie previste dalla normativa di riferimento (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici superficiali), il proponente ha optato per assimilare la galleria drenante in esame a una sorgente lineare, in quanto accostabile a tale tipologia di presa per il fatto che intercetta la falda freatica ospitata nella zona di passaggio tra i depositi sciolti e la roccia del substrato che non emerge naturalmente dalla superficie topografica ma che è portata a giorno antropicamente tramite l'approfondimento di una galleria che intercetta la superficie piezometrica di tale falda attraverso alcune aperture basali all'interno delle quali è presente del materiale grossolano dal quale fuoriesce l'acqua. Per tale ragione, la captazione è stata considerata come una venuta a giorno di acqua di falda per sola gravità, come effettivamente avviene, da monte in senso idrogeologico e il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stato effettuato utilizzando il *criterio idrogeologico*, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, quindi, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia della galleria drenante imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area di salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione, individuando una zona di rispetto ristretta e una zona di rispetto allargata, con la zona di rispetto ristretta definita dalla porzione di bacino a partire dalla zona di tutela assoluta fino a un raggio di 200 metri dalla captazione, con apertura laterale di 45°.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; nel rispetto di tali parametri dimensionali sono state riportate queste misure considerando l'estensione in sottosuolo della galleria drenante, per una superficie complessiva di 5.333 metri quadrati; tutte le opere di presa e di convogliamento delle acque nella tubazione di adduzione sono interrate e/o all'interno di manufatti, quindi al riparo dalle acque meteoriche e di ruscellamento;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 37.682 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie di 75.213 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle

catastali interessate nell'elaborato *“REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI POSTUA - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1 SORGENTE COLLOCATA PRESSO L'ALPE CRAVOSO IN COMUNE DI POSTUA (VC) - AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - SCALA 1:2.000”*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Massimo Gobbi - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area presenta caratteristiche tipiche dei contesti rurali di ambito montano a scarsa vocazione agricola, sia per condizionamenti di tipo edifico sia morfologico, che restringono alquanto lo spettro delle colture attuabili con profitto. Per tale ragione prevalgono nettamente le superfici forestali alternate a superfici destinate alla produzione di foraggio (prati permanenti regolarmente sfalciati e prati-pascolo), che permangono in relazione alla presenza di insediamenti zootecnici (prevalentemente bovini) di modeste dimensioni ancora presenti in zona nel periodo estivo. Nell'area di salvaguardia le superfici forestali costituiscono la quasi totalità della copertura, interrotta solamente da un tratto di pista sterrata utilizzata per raggiungere i vari alpeggi e che, considerato il bassissimo transito che la caratterizza, si ritiene non comporti significative interferenze con la captazione, da un lembo di un'area prativa che si sviluppa prevalentemente a Nord dell'opera di presa, ove si trova il corpo principale dei fabbricati d'alpe, in parte tuttora destinati all'attività zootecnica di carattere familiare/locale e non di allevamento intensivo e da un fabbricato facente parte di un piccolo alpeggio costituito da tre edifici, di cui una piccola parte di uno dei tre immobili si colloca all'interno della zona di tutela assoluta.

L'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e il Comune di Postua (VC) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23/8/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato la corretta applicazione della metodologia per la definizione dell'area di salvaguardia e per l'individuazione dei centri di pericolo. Nella medesima nota, in relazione alle interferenze individuate, la stessa ARPA - pur non evidenziando particolari criticità - ha prescritto il divieto di praticare il pascolamento di animali nella porzione di area prativa inclusa nella zona di tutela assoluta e nella zona di rispetto ristretta, come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e come anche evidenziato nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari allegato alla documentazione trasmessa e la messa in sicurezza dei sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue del fabbricato adibito a alpeggio interferente con la zona di tutela assoluta, verificando che tali sistemi siano posizionati esternamente all'area di salvaguardia e, nel caso non lo fossero, provvedere all'installazione della doppia protezione del sistema di trattamento e del collettore.

L'area di salvaguardia è inserita in un settore prevalentemente boscato, intervallato da alcune porzioni di aree a prato potenzialmente utilizzabili per il pascolamento del bestiame e a fine foraggero, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, secondo quanto previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tuttavia, trovandosi in ambito pedemontano, ai sensi del medesimo regolamento, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità

proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione che assumono lo scorrimento superficiale e sottosuperficiale.

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la captazione che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, pertanto, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 5/12/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il *criterio idrogeologico*, essendo la galleria drenante assimilata, da un punto di vista idrogeologico, a una sorgente lineare.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione dell'area;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e il tratto di viabilità forestale che attraversa l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue del fabbricato adibito a alpeggio interferente con la zona di tutela assoluta; per quanto riguarda i sistemi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano posizionati esternamente all'area e realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e, nel caso non lo fossero, si dovrà provvedere all'installazione della doppia protezione del sistema di

trattamento e del collettore;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della captazione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte, in conformità alle disposizioni di legge, secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1625 del 24/6/2014, con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua n. 20 di Repertorio del 10/7/2014, sottoscritto in data 6/6/2014 e con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque sotterranee prelevate a uso potabile tramite sei sorgenti denominate *Mulino Roncole*, *Raimè*, *Fontana Ronda* e *Mirabello*, quest'ultima costituita da tre captazioni, ubicate nel Comune di Postua; la quantità d'acqua complessiva concessa è stabilita in 13 l/s massimi, 8,245 l/s medi corrispondenti a un volume annuo massimo derivabile di 260.000 metri cubi, da esercitarsi per tutto l'anno;

vista la determinazione n. 514 del 20/12/2018, con la quale è stata ridefinita l'area di salvaguardia della sorgente *Mulino Roncole*, ubicata nel Comune di Postua (VC) e agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

vista l'istanza di variante alla concessione di cui sopra presentata dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla Provincia di Vercelli in data 17/9/2015 e consistente nell'aggiunta di una sorgente denominata *Cravoso* alle sei originarie, senza variazione delle quantità già concesse, ovvero in sostituzione di quote non più disponibili presso le captazioni già assentite;

vista l'ulteriore richiesta presentata dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla Provincia di Vercelli in data 28/12/2022 e consistente nella riduzione della portata massima relativa alla sorgente *Cravoso* da 6 l/s a 5 l/s;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 23/8/2024 - prot. n.

75884;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", in data 25/11/2024 - prot. n. 1650, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 (vigente dal 28/5/2012), "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R, "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente denominata *Cravoso*, ubicata nel Comune di Postua (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI POSTUA - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1

SORGENTE COLLOCATA PRESSO L'ALPE CRAVOSO IN COMUNE DI POSTUA (VC) - AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - SCALA 1:2.000", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Massimo Gobbi - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia, ricadenti in Classe A di gestione agricola, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento del bestiame, l'uso e lo stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, nonché l'accumulo di effluenti zootecnici. L'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari è altresì vietato nella zona di rispetto allargata, nella quale la gestione dei fertilizzanti dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra dovrà essere dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto allargata sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione biologica.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, nonché l'impiego di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

In seguito all'approvazione della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda avente particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Provincia di Vercelli.

- c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Postua (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa e/o diverso avviso dell'Amministrazione comunale interessata, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione dell'area;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Postua - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Postua, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e del tratto di viabilità forestale che attraversa la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue del fabbricato adibito a alpeggio interferente con la zona di tutela assoluta; per quanto riguarda i sistemi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano posizionati esternamente all'area e realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e, nel caso non lo fossero, si dovrà provvedere affinché gli aventi titolo installino doppia protezione del sistema di trattamento e del collettore;
- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI POSTUA

DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1 SORGENTE COLLOCATA PRESSO L'ALPE CRAVOSO IN COMUNE DI POSTUA (VC)

AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA

PROPONENTE:



Regione Cesolo, 1 - 13011 Borgosesia (VC)

0163 209163 info@green-geo.it

pliocenegm@pec.epap.it

Dr. Geol. Massimo Gobbi



Massimo Gobbi

DATA: OTTOBRE 2023






Foglio 2

UBICAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI POSTUA



Foglio 4

Massimo Gobbi



PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

ZTA = 5333 mq
COMUNE DI POSTUA

| FOGLIO | MODALITA' | NUMERO PARTICELLA |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 4 | parzialmente | 186-181-301-302-588-307-188 |

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA

ZRR = 37682 mq
COMUNE DI POSTUA

| FOGLIO | MODALITA' | NUMERO PARTICELLA |
|--------|--------------|-------------------------|
| 4 | parzialmente | 181-301-300-299-178-179 |
| 4 | totalmente | 180 |

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA

ZRA = 75213 mq
COMUNE DI POSTUA

| FOGLIO | MODALITA' | NUMERO PARTICELLA |
|--------|--------------|-------------------|
| 4 | parzialmente | 178 |
| 2 | parzialmente | 70-71-73 |

| PUNTO | X | Y |
|-------|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 737 | 178 |
| 2 | 775 | 87 |
| 3 | 734 | 70 |
| 4 | 701 | 120 |
| 5 | 701 | 170 |
| 6 | 632 | 7 |
| 7 | 523 | 23 |
| 8 | 494 | 141 |
| 9 | 512 | 240 |
| 10 | 362 | 82 |
| 11 | 149 | 194 |
| 12 | 3 | 269 |
| 13 | 173 | 340 |
| 14 | 407 | 294 |

LEGENDA

- Captazione in studio
- Bacino idrogeologico della captazione
- Punti notevoli
- ➔ Assi cartesiani
- Zona di tutela assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto ristretta (ZRR)
- Zona di rispetto allargata (ZRA)